



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



Circ. CNI n. 25/XX Sess./2023

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli  
Ingegneri

Ai Presidenti delle Consulte/Federazioni  
Regionali degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

**OGGETTO: Nuovo Codice dei Contratti – Modifiche introdotte con il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, rispetto allo schema definitivo varato il 7 dicembre 2022 dal Consiglio di Stato.**

---

Cari Presidenti,

come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 – Supplemento Ordinario n. 12 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78*”.

Il codice ed i relativi allegati entrano in vigore il 1° aprile 2023 ma acquistano efficacia a partire dal 1° luglio 2023, tranne alcune parti, che diventeranno cogenti dal 1° gennaio 2024.

Pur restando talune criticità significative importanti modifiche rispetto allo schema definitivo inviato dal Governo alle Camere il 5 gennaio 2023, nonostante il meccanismo della Legge delega abbia privato di autonomia il Parlamento e le sue Commissioni, che in diverse occasioni si erano mostrate particolarmente sensibili ai nostri suggerimenti.

Analizziamo brevemente le modifiche di principale interesse, frutto delle proposte e sollecitazioni avanzate dalla nostra categoria, direttamente o attraverso la Rete delle Professioni Tecniche.

- Il RUP, Responsabile Unico del Progetto, viene nominato dalle Stazioni Appaltanti e non più dal responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa (art. 15, comma 2).
- Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi sul PFTE; qualora dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica emerga l’esistenza di un interesse archeologico, il Soprintendente dovrà procedere ai sensi dell’allegato I.8, tenuto conto del cronoprogramma dell’opera (art. 38, comma 8).
- Nell’allegato I.13, recepito integralmente come proposto dalle Professioni Tecniche, sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura (art. 41, comma 15). Tale previsione e l’introduzione del nuovo allegato I.13 rappresentano il principale riconoscimento delle sollecitazioni delle categorie professionali, che lamentavano nella

precedente stesura la totale assenza di riferimenti ai parametri professionali, disattendendo il principio dell'equo compenso e permettendo una assoluta arbitrarietà nella definizione della base di gara. L'allegato I.13 prevede, inoltre, il riconoscimento delle aliquote dell'ex definitivo interamente al nuovo PFTE, ponendo fine ad una *querelle* continua con le S.A. che spesso ne omettono la previsione. Viene altresì introdotta una nuova aliquota, per le prime indicazioni sulla manutenzione sul PFTE, ed un incremento percentuale del 10% sull'intero calcolo qualora le opere siano condotte con metodologia BIM.

- Per la partecipazione all'affidamento con la procedura dell'appalto integrato scompare la possibilità di prevedere la presentazione di progettazioni esecutive in sede di gara (art. 44, comma 4).
- Per quanto attiene ai requisiti di capacità economica e finanziaria il fatturato globale viene riferito a quello maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, superando l'originaria previsione riferita esclusivamente all'annualità precedente (art. 100, comma 11).

In definitiva si può asserire che la stesura finale abbia accolto numerose richieste delle Professioni Tecniche, a meno della limitazione al ricorso all'appalto integrato, invocato dall'ANCI e dalla Conferenza Unificata, della limitazione del subappalto (imposta dalla procedura di Infrazione n. 2018/2273 e da recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea), e l'estensione del periodo di riferimento per i requisiti professionali rispetto all'ultimo triennio. Se i primi due rifiuti scontano la volontà contraria di soggetti difficilmente contrastabili dalle categorie professionali, **il terzo appare incomprensibile e risulterà foriero di un'enorme restrizione del mercato, in contrasto con i principi fondanti della norma stessa, come espresso a più riprese dal Presidente Perrini in questi giorni.**

Su tutti i punti, tuttavia, avremo la possibilità di incidere. Le scelte dei R.U.P., professionisti tecnici generalmente iscritti ai nostri Ordini Territoriali, potranno infatti evitare il ricorso indiscriminato all'appalto integrato, introdurre nei bandi di gara motivate limitazioni al subappalto, in particolare quello a cascata, e prevedere la valutazione di requisiti professionali oltre il triennio suggerito dal legislatore. In questa direzione sarà utile prevedere nei territori giornate formative e confronti con gli iscritti, con la piena disponibilità del Consiglio Nazionale e delle strutture di supporto, in occasione dei quali illustrare al meglio i contenuti del nuovo articolato, le novità positive e, soprattutto, le diverse e pericolose criticità che permangono.

Sarà infine compito delle rappresentanze di categoria, territoriali e nazionali, lavorare al miglioramento del testo, incidendo sulle valutazioni della Cabina di regia di cui all'art. 221 del Codice, nonché nella stesura del correttivo al Codice che nell'immediato si profila all'orizzonte.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(ing. Giuseppe M. Margiotta)

IL PRESIDENTE  
(ing. A. Domenico Perrini)